

News tecnica n. 4/7

1° febbraio 2019

Istruzioni operative MIUR relative al Codice dei contratti pubblici

Il Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ha diramato la **circolare n. 1711 del 28 gennaio 2019**, avente ad oggetto “*Istruzioni di carattere generali relative alla applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Appendice*” in cui il Ministero ha comunicato di aver predisposto Linee Guida, ovvero Istruzioni operative che contengono raccomandazioni di comportamento, elaborate con lo scopo di supportare ed orientare le Istituzioni scolastiche nell'ideazione strategica, nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il quaderno contenete le Linee guida, dopo la Prefazione ed il Quadro normativo di riferimento definisce in due parti la **fase la procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture** (parte prima) e la **Fase di esecuzione del contratto** (parte seconda).

Si precisa che gli Allegati 1 e 2 contengono, rispettivamente, una tabella riepilogativa delle cause ostative e relativa documentazione di accertamento ed una tabella per la procedura di verifica dell'anomalia. I rimanenti Allegati (dal 3 al 16) costituiscono format di provvedimenti che dovranno essere utilizzati dalle istituzioni scolastiche a seconda della procedura di gara (affidamento diretto, procedura negoziata, procedura aperta) e dello strumento utilizzato (es. MEPA). Questi ultimi Allegati dovranno essere modificati/integrati dalle singole istituzioni scolastiche sulla base delle caratteristiche peculiari della scuola e della tipologia di affidamento. Da Lavoripubblici.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Istruzioni operative del MIUR relative al Codice dei contratti pubblici
- ◆ Indice di fiducia delle imprese registra una flessione
- ◆ AINOP
- ◆ Corte UE sui costi della manodopera
- ◆ Casse edili obbligate a riscuotere le somme dovute per festività
- ◆ Approvato in Senato il ddl semplificazione

Indice di fiducia delle imprese registra una flessione

107,0 a 108,9, il clima corrente cresce da 110,0 a 112,4 e il clima futuro sale da 116,1 a 117,4.

Con riferimento alle imprese, l'indice di fiducia diminuisce in tutti i settori (nel settore manifatturiero l'indice passa da 103,4 a 102,1, nei servizi da 99,5 a 98,6 e nel commercio al dettaglio da 105,0 a 102,8) ad eccezione delle costruzioni dove l'indice aumenta in modo marcato passando da 130,3 a 139,2.

Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia delle imprese, nel comparto manifatturiero si rileva un peggioramento dei giudizi sul livello degli ordini e della domanda unitamente ad un aumento del saldo relativo alle scorte di magazzino; anche le aspettative sul livello della produzione sono in deciso peggioramento rispetto al mese scorso. Nel settore delle costruzioni si registra un peggioramento dei giudizi sugli ordini unitamente ad un aumento deciso delle aspettative sull'occupazione presso l'azienda dove il saldo torna positivo per la prima volta dallo scorso agosto. Da *Lavoripubblici*.



AINOP - Archivio Informativo Nazionale Opere Pubbliche

È online l'Archivio Informativo Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), il database che censisce il patrimonio delle opere pubbliche di competenza degli Enti e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle autonomie locali (Province Autonome, Province, Città metropolitane, ecc.) e di tutti i Comuni presenti sull'intero territorio nazionale. Lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un comunicato in cui avverte che quella pubblicata - raggiungibile al link <http://ainop.mit.gov.it/> - è la versione beta dell'Archivio, non definitiva, che viene messa a disposizione per valutarne l'utilizzo e le eventuali migliorie da apportare in fase conclusiva.

AINOP - istituito dal **Decreto Emergenze/Genova** - è strutturato in **9 sezioni**: ponti, viadotti e cavalcavia stradali; ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; strade; ferrovie nazionali e regionali-metropolitane; aeroporti; dighe e acquedotti; gallerie ferroviarie e gallerie stradali; porti e infrastrutture portuali; edilizia pubblica. Realizzato mettendo a frutto l'interoperabilità e cooperazione applicativa delle varie amministrazioni - spiega la nota - , **AINOP genera un codice della singola opera (IOP)**, che la contraddistingue e identifica in maniera univoca, riportandone le caratteristiche essenziali e distintive.

Pertanto, **attraverso la piattaforma sarà possibile**:

- identificare un'opera e la sua collocazione nel contesto territoriale;
- riunire tutti i dati e le informazioni presenti nei vari archivi pubblici sussidiari e concorrenti;
- visualizzare dati, informazioni e documenti dell'opera, strutturati in una sorta di fascicolo virtuale;
- ricevere informazioni che consentiranno il monitoraggio tecnico dell'opera, nell'ottica di prevenire criticità, anche attraverso sistemi intelligenti di alert sullo stato della infrastruttura;
- individuare i possibili flussi di lavoro per rendere efficiente la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dell'opera.

Il Ministero spiega che l'obiettivo di AINOP è consentire un **maggiore controllo delle opere pubbliche durante il loro intero ciclo di vita**; controllo inteso sia in termini di monitoraggio sullo stato dell'infrastruttura fisica per la sicurezza dei cittadini e dei trasporti, sia in termini di definizione di un piano di azione in relazione alle priorità di intervento, favorendo la semplificazione, celerità, accuratezza delle attività e tempestività degli interventi manutentivi e, al contempo, l'efficientamento della spesa pubblica sia generare futuri ed utili servizi che possano nascere dall'iterazione delle varie banche dati al momento non relazionate tra loro.

Ogni infrastruttura censita è dotata di un **'fascicolo dell'opera'** che, nella sua globalità, fornisce gli elementi per individuare le opere da mettere in sicurezza con interventi ad hoc, classificandole anche in base alle priorità d'urgenza. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy e di security, verranno pubblicati, in modalità open e in maniera progressiva di pari passo con l'alimentazione di AINOP, dati caratterizzanti le opere pubbliche, significativi nell'ottica di una migliore trasparenza delle attività di Governo. Da *Edil-*



Corte UE sui costi della manodopera

Vero: il vecchio codice sul punto non era chiarissimo. Ma chi pensava che per chiudere la questione dell'obbligo di indicazione dei costi della manodopera con l'offerta sarebbe bastato scrivere una norma chiara si sbagliava.

Il Dlgs 50/2016 nel tentativo di archiviare la questione scrive in bella evidenza (articolo 90, comma 5) che «nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». La giurisprudenza, da parte sua, ha da tempo chiarito che le offerte che non rispettano un obbligo di legge devono essere escluse dalle gare, anche nel caso in cui i documenti di gara non prevedano questa condizione in modo esplicito. Se due su due in Italia facesse quattro, il caso sarebbe chiuso. Chi non indica con l'offerta i costi della manodopera deve essere escluso dalla gara. Amen. C'è la possibilità di invocare il soccorso istruttorio? No, perché i costi della manodopera fanno parte dell'offerta economica e il codice vieta la possibilità di sanare irregolarità riferite a questo aspetto delle proposte avanzate dalle imprese in risposta a un bando.

Questione chiusa, allora? Tutt'altro. Ancora oggi, a due anni dall'approvazione di un codice e di un Correttivo, del tema si continua a dibattere nelle aule dei Tribunali, tanto che il Consiglio di Stato in circa due anni di sentenze è riuscito a partorire due diversi orientamenti: uno più "formalistico" che parteggia per l'esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio e uno più "sostanziale" che invece punterebbe a evitare l'esclusione automatica dell'impresa che abbia "dimenticato" di indicare con l'offerta i costi della manodopera.

Soluzione? Di fronte al contrasto giurisprudenziale scende in campo il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, cioè nella formazione adeguata a dirimere le controversie e a indicare la rotta giusta da seguire con le successive sentenze.

Il **risultato** è arrivato pochi giorni fa. Con una pronuncia depositata il 24 gennaio l'Adunanza Plenaria ha concluso che, in base a norme e giurisprudenza, la linea giusta sarebbe quella che impone l'esclusione dalla gara per chi non indica i costi della manodopera, senza possibilità di correggere in corsa un'eventuale dimenticanza con il soccorso istruttorio.

Vicenda chiusa? No. In fondo, c'è sempre un altro giudice a cui chiedere. E allora la sentenza (di rimessione) tira in ballo la Corte di Giustizia europea, cui il Consiglio di Stato ora domanda se le norme italiane sono in linea con quelle Ue. Insomma, il balletto può continuare un altro po'. *Da Edilizia e territorio.*



Casse edili obbligate a riscuotere le somme dovute per festività

Le Casse edili hanno l'obbligo di riscuotere le somme che i costruttori devono versare per il pagamento di festività, ferie, permessi e tredicesima ai lavoratori. È quanto ha precisato la Corte di Cassazione con la **sentenza n. 2430, depositata martedì 29 gennaio**.

La pronuncia segue al ricorso contro un pronuncia con cui un'impresa aveva ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo con cui la Cassa edile aveva chiesto il versamento degli accantonamenti relativi a una serie di lavoratori. Decisione basata sul fatto che l'impresa aveva sostenuto di aver corrisposto direttamente ai lavoratori le voci di retribuzione in genere pagate dalla Cassa (per delega).

La ricostruzione è stata bocciata dalla Cassazione. I giudici della Suprema Corte hanno innanzitutto ricordato lo scenario normativo di riferimento in base al quale «le Casse edili sono investite dal compito di assicurare ai lavoratori il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo e dunque di problematica erogazione».

La Corte ricorda che queste prestazioni «sono finanziate dai datori di lavoro» tramite accantonamento, ma che l'obbligo per la Cassa edile di corrisponderli ai lavoratori non dipende dall'attivazione del rapporto di lavoro, ma nasce soltanto quando l'imprenditore versa effettivamente le somme alle Casse.

Per questo motivo, la sentenza rigetta la revoca del decreto ingiuntivo e chiarisce che come il lavoratore può agire nei confronti del datore per il pagamento di ferie, festività, gratificazioni natalizie ecc. allo stesso modo la Cassa edile in virtù della sua natura previdenziale ha l'obbligo di riscuotere le somme dall'impresa. Questa regola ha una sola **eccezione**, che scatta quando il datore di lavoro versa direttamente ai lavoratori le voci retributive. L'avvenuto versamento però deve essere dimostrato e nel caso di specie si era verificato solo in due casi su nove. Da *Edilizia e territorio*.



Approvato in Senato il ddl semplificazione

Si conclude con un nulla di fatto l'iter in Senato del **ddl Semplificazione**. Con 142 voti favorevoli, 74 contrari e 10 astensioni, l'Aula ha approvato il testo, che ora passa all'esame della Camera.

Delle novità salutate con speranza da professionisti e imprese non rimane nulla. Le misure per la tutela dell'equo compenso, la semplificazione del Testo Unico dell'Edilizia e del Codice Appalti, approvate in un primo momento dalle Commissioni Lavori Pubblici e Affari Costituzionali, sono state poi giudicate non pertinenti dall'Aula del Senato.

Equo compenso, nulla di fatto Si risolve con un buco nell'acqua il pasticcio dell'equo compenso. Il M5S ha presentato un **emendamento** per vietare alle Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi professionali il cui compenso non fosse proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. L'emendamento **è stato poi ritirato**.

Poi, la senatrice M5S, Paola Nugnes, ha presentato un altro emendamento sulla materia, che è stato approvato dalle Commissioni. Unico particolare, il testo era **formulato in modo errato** e, anziché garantire l'equo compenso, sembrava vietare l'utilizzo del DM Parametri per la determinazione dei compensi da porre a base di gara.

Il testo sbagliato, approvato in un momento in cui la senatrice si era allontanata dall'Aula, è diventato un caso. Ha suscitato una serie di polemiche da parte dei professionisti fino a che Paola Nugnes ha promesso che avrebbe presentato un testo correttivo direttamente in Senato.

E così è stato, ma nel frattempo è arrivata la **tagliola del Senato**, che ha dichiarato improponibili e non pertinenti tutta una serie di emendamenti già approvati dalle Commissioni. Tra questi quelli sull'equo compenso.

Costruzioni in zona sismica e TU Edilizia, tutto resta com'è Le Commissioni avevano approvato anche la **classificazione della rilevanza degli interventi** da realizzare in relazione al grado di sismicità delle zone e all'impatto potenziale sulla pubblica incolumità.

Ma non solo, perché il pacchetto semplificazioni eliminava il deposito della triplice copia nel momento della presentazione della denuncia da parte del costruttore e snelliva il contenuto minimo del progetto.

Per l'alleggerimento di queste procedure bisognerà attendere tempi migliori.

Codice Appalti, la riforma arenata Il ddl Semplificazione doveva essere il veicolo per le prime modifiche urgenti al Codice Appalti. Le aspettative di professionisti e imprese sono state deluse anche questa volta.

Sono state subito bloccate le **proposte** di reintroduzione dell'**incentivo** alla progettazione svolta dai tecnici dipendenti pubblici, affidamento dei lavori di manutenzione di importo inferiore alle soglie comunitarie sulla base del progetto definitivo, l'utilizzo del **criterio del minor prezzo** per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria da affidare sulla base del progetto esecutivo. Misure che, secondo il Governo, avrebbero ridotto la burocrazia e consentito ai cantieri un iter più spedito.

Niente da fare anche per lo slittamento al 31 dicembre 2019 del termine a disposizione dei concessionari per adeguarsi ai **limiti '80-20' previsti dal Codice Appalti**.

Confermata invece la semplificazione, solo formale, delle norme del Codice Appalti riguardanti **illeciti professionali e cause di esclusione dalle gare**. La misura era già contenuta nel decreto legge, quindi l'iter in Senato non ha apportato novità.

Sostegno ai professionisti in difficoltà Prima promosso, poi cancellato, l'emendamento relativo al **Fondo di garanzia per PMI e professionisti in difficoltà** che, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese già esistente, prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro iniziali per il sostegno alle PMI e ai professionisti in difficoltà nella restituzione di finanziamenti contratti con banche e intermediari finanziari.

Durc, la flebile speranza La proposta di allungamento dei termini per i **datori di lavoro non in regola con il Durc**, che avrebbe concesso ai datori di lavoro 24 mesi (dai 3 oggi vigenti) per mettersi in regola con i versamenti contributivi senza rischiare la reclusione o la multa, è stata poi trasformata in ordine del giorno, ma non posta in votazione. Da *Edilportale*.